

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8, dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata ».

— Il testo dell'art. 333 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

« Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, alla Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredatai:

- a) degli ordinativi estinti;
- b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;
- c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni ».

— Gli articoli 334 e 335 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, stabiliscono quando e a chi, rispettivamente, gli enti militari e gli uffici di corpo d'armata debbano rendere i conti.

— Il testo degli articoli 336 e 337 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

« Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di L. 240.000.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro ».

## DECRETI MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1984.

Regolamentazione delle attività consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali.

#### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1927, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che sulle riserve naturali statali costituite su demanio di proprietà comunale previo parere ed assenso delle regioni e dei comuni interessati esistono diritti di uso e consuetudine tutelati anche a norma di legge e che comunque vanno salvaguardati compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e con le finalità proprie delle riserve naturali medesime;

Considerato, altresì, che lo sviluppo del turismo naturalistico costituisce, nei limiti in cui non provoca danni agli ecosistemi naturali, un utile strumento di divulgazione e promozione della conoscenza naturalistica e di educazione ecologica, oltreché importante mezzo per l'incremento dell'economia locale;

Visto che i provvedimenti costitutivi delle riserve naturali statali affidano al Ministero dell'agricoltura i compiti di vigilanza per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, nonché la gestione del territorio;

Ritenuto pertanto di dover regolamentare le norme di accesso e uso dei territori di proprietà comunale costituiti in riserve naturali dello Stato al fine di salvaguardare i diritti e gli usi delle popolazioni residenti e di promuovere una più stabile ed incisiva educazione al rispetto dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

L'accesso alle riserve naturali dello Stato, costituite su demanio di proprietà comunale, è libero per i residenti nel comune interessato nonché per i visitatori di altri comuni singoli od in piccoli gruppi.

L'ufficio incaricato della gestione e della vigilanza tuttavia, può, per motivi di tutela naturalistica, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, stabilire il divieto di accesso in determinate zone o in deter-

minati periodi nonché l'accesso lungo percorsi predefiniti o comunque ogni modalità di accesso ritenuta opportuna ai fini della gestione delle riserve.

Per gruppi numerosi o comitive, l'accesso è consentito sempre lungo itinerari prestabiliti a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ufficio incaricato della gestione e della vigilanza sulla base di apposite modalità stabilite d'intesa tra le amministrazioni comunali interessate e detto ufficio.

#### Art. 2.

Le amministrazioni comunali interessate dispongono, secondo gli usi e i diritti locali in ordine alla raccolta della legna secca a terra nelle zone boscate, nei limiti delle vigenti prescrizioni di legge nonché, qualora particolari esigenze di tutela naturalistica lo richiedano, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ufficio di gestione e di vigilanza d'intesa con le amministrazioni comunali interessate.

#### Art. 3.

Le amministrazioni comunali interessate dispongono, secondo gli usi e i diritti locali, nonché secondo eventuali prescrizioni concordate con l'ufficio di gestione e vigilanza, dell'uso dei pascoli, nel rispetto delle normative vigenti anche per quanto concerne i limiti di carico pascolativo ammesso e secondo apposito disciplinare con il quale tra l'altro è fatto obbligo ai concessionari del rispetto delle norme particolari vigenti nella riserva naturale. Potranno inoltre essere concordate, tra le amministrazioni comunali interessate e gli uffici responsabili della gestione delle riserve, eventuali zone dalle quali escludere il pascolo stesso, per motivi di tutela ambientale, oppure per consentire, attraverso la rotazione, il miglioramento del cotico erboso. Non è consentito agli allevatori ed ai pastori l'accesso e la permanenza nelle riserve con armi di alcun genere.

#### Art. 4.

Le amministrazioni comunali interessate dispongono, se del caso, e comunque nel rispetto delle normative vigenti, interventi culturali di miglioramento al soprassuolo boschivo, anche al fine di soddisfare il diritto di legnatico delle popolazioni residenti, previo parere dell'ufficio incaricato della gestione e della vigilanza, il quale predisporrà adeguata istruttoria tecnico-naturalistico-economica. Detto ufficio inoltre potrà, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, stabilire specifiche modalità d'intervento al fine di garantire la conservazione di ambienti o formazioni di speciale significato.

#### Art. 5.

I piani di gestione faunistica, se necessari per migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio faunistico delle riserve naturali di cui trattasi e per garantire l'equilibrio biologico, possono essere elaborati dagli uffici responsabili della gestione e della vigilanza delle riserve naturali d'intesa e con la partecipazione delle amministrazioni comunali competenti e con il consenso eventuale delle associazioni interes-

sate alla gestione faunistica presenti nei territori comunali in cui ricade la riserva, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1984

*Il Ministro:* PANDOLFI

(1583)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 1985.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgo a Mozzano.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa di un allarme sismico in atto nella provincia di Lucca nei giorni 24 e 25 gennaio 1985, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Borgo a Mozzano;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato verificatosi a causa di un allarme sismico, è accertato per i giorni 24 e 25 gennaio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

*Il Ministro:* VISENTINI

(1637)

DECRETO 15 marzo 1985.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelnuovo Garfagnana.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa di un allarme sismico in atto nella provincia di Lucca nei giorni 24 e 25 gennaio 1985, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Castelnuovo Garfagnana;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;